



STATUTO

Revisione maggio 2017

ART. 1
DENOMINAZIONE E SEDE

Nell'ambito della Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche ANIE - in forma abbreviata Federazione ANIE - è costituita ANIE AUTOMAZIONE - quale associazione di settore ai sensi degli articoli 30 e seguenti dello Statuto della Federazione ANIE.

L'Associazione ha sede presso gli uffici della Federazione ANIE.

ART. 2
SCOPI

L'Associazione, nel rispetto delle linee di coordinamento e di indirizzo della Federazione ANIE, ha per scopo la tutela sul piano tecnico-economico e di immagine del settore di competenza e la trattazione dei problemi di specifico interesse del settore medesimo.

ANIE AUTOMAZIONE può aderire ad associazioni nazionali, estere e sovranazionali o altre organizzazioni di interesse specifico del settore, purché non vi aderisca già la Federazione anche in rappresentanza della stessa o di altre Associazioni del settore; per argomenti di particolare interesse, l'Associazione potrà comunque nominare, d'intesa con la Federazione, un proprio rappresentante qualora non presente direttamente.

ANIE AUTOMAZIONE persegue le finalità sopra indicate nel rispetto dei ruoli e delle competenze previsti dallo Statuto della Federazione ANIE; ispira le proprie azioni, funzioni e scopi al Codice Etico e dei Valori Associativi della Confindustria; l'Associazione è apartitica e non persegue fini di lucro.

ART. 3
ASSOCIATI

Sono inquadrate in ANIE AUTOMAZIONE le imprese, operanti in Italia, aderenti alla Federazione ANIE in qualità di soci effettivi che con organizzazione adeguata allo scopo sociale svolgono in Italia o comunque nei Paesi dell'Unione Europea attività nei settori dell'automazione manifatturiera, di processo, delle reti relativamente a sistemi, servizi, componenti hardware e software, elettronici e/o meccatronici.

L'ammissione dell'impresa avviene a seguito di domanda presentata a norma dell'art. 4 dello Statuto della Federazione ANIE.

Inoltre possono ottenere la qualità di associati enti, istituti, imprese, gruppi di imprese o formazioni associative non rientranti nella fattispecie di cui al primo comma, purché perseguano finalità analoghe, ausiliarie, strumentali o comunque di particolare importanza per l'attività delle imprese dei settori anzidetti; tali tipologie di associati aderiscono contestualmente alla Federazione ANIE.

La qualità di Associato si perde:

- a) per recesso volontario a norma dell'art. 8, lett. a) dello Statuto della Federazione ANIE;
- b) per la perdita dei requisiti previsti dal primo o terzo comma;
- c) negli altri casi previsti dall'art. 8 dello Statuto della Federazione ANIE.

.

ART. 4
DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

I soci hanno i diritti ed i doveri previsti dall'art. 5 dello Statuto della Federazione ANIE.

Gli Associati si obbligano:

- a) ad osservare le norme statutarie e le deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi Associativi;
- b) a rispettare gli obblighi contributivi;
- c) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione, con gli interessi generali e collettivi degli altri Associati e con gli interessi di altre associazioni costituite nell'ambito della Federazione ANIE;
- d) a fornire la propria collaborazione alle indagini che l'Associazione ritenga necessario od utile svolgere nell'interesse del settore, anche nel contesto di iniziative promosse dalla Federazione ANIE;
- e) a dichiarare i fatturati aziendali, incluso l'export, certificati, dovuti a produzione, attività tecniche e commerciali realizzati nei settori dell'automazione manifatturiera, di processo e delle reti, a fini di calcolo dei contributi;
- f) a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai dati di connotazione dell'impresa.

ANIE AUTOMAZIONE gestirà comunque in termini riservati le informazioni di cui ai punti d) ed e) che le perverranno dai Soci e le utilizzerà soltanto per il conseguimento degli scopi sociali, nel rispetto della regolamentazione adottata in materia dagli organi della Federazione ANIE.

ART. 5
RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE

Ciascuna impresa associata è rappresentata dai soggetti a ciò espressamente legittimati nell'ambito dell'Associazione stessa e della Federazione ex art. 9 dello Statuto della Federazione ANIE.

ART. 6
ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i Vice Presidenti.

Possono far parte degli Organi sociali i legali rappresentanti degli Associati o le persone di rilievo nell'organizzazione dell'impresa munite di espressa delega.

La procedura elettiva dei candidati a ricoprire cariche in seno agli organi della Associazione deve essere a scrutinio segreto.

Tutte le persone investite di cariche sociali che non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalle cariche stesse e devono essere sostituite su proposta del Comitato Direttivo.

Non sono altresì rieleggibili per il biennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel biennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Per tutto quanto qui non espressamente stabilito, si applicano le disposizioni generali sulle cariche di cui all'art. 29 dello Statuto della Federazione ANIE.

ART. 7
ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli Associati.

E' ammessa la delega, ma ogni delegato non può avere più di una delega, oltre a quella conferitagli dalla impresa di appartenenza.

L'Assemblea può deliberare in riunione formale o per referendum secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Al Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente più anziano, spetta di presiedere le Assemblee ordinarie e straordinarie.

Il Presidente è assistito dal Segretario dell'Associazione, che funge da Segretario dell'Assemblea; in caso di impedimento del medesimo, il Segretario è designato dal Presidente tra i presenti all'Assemblea.

Le deliberazioni di ciascuna Assemblea sono fatte risultare da un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Copia di tale verbale è inviato a tutti gli Associati e per conoscenza alla Presidenza ed alla Direzione Generale della Federazione ANIE, entro trenta giorni dalla data in cui si è tenuta l'Assemblea.

ART. 8
ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) discutere e deliberare sulla relazione del Presidente circa l'andamento dell'Associazione;
- b) procedere, negli anni dispari, alla elezione del Presidente nonché dei componenti elettivi del Comitato Direttivo dell'Associazione;
- c) procedere, negli anni dispari, alla elezione del proprio rappresentante delle Piccole e Medie Imprese associate, nel Consiglio Generale della Federazione ANIE;
- d) procedere, negli anni dispari, alla elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio Generale della Federazione ANIE in aggiunta al Presidente ed al Rappresentante PMI, secondo quanto previsto dall'art. 18 lett. e) dello Statuto della Federazione ANIE;
- e) procedere alla rielezione del Presidente, in caso di dimissioni o impedimento del Presidente in corso di mandato; il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore;
- f) approvare il rendiconto consuntivo annuale ed i contributi associativi;
- g) deliberare le modifiche statutarie;
- h) deliberare la costituzione di eventuali Gruppi merceologici;
- i) deliberare variazioni dell'ambito di propria competenza;
- l) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- m) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Le deliberazioni di cui alle lettere g) ed i) devono essere sottoposte alla approvazione del Consiglio Generale della Federazione ANIE.

ART. 9
DIRITTO DI VOTO

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto.

Ciascun partecipante ha inoltre diritto a voti supplementari in relazione al fatturato generato dalla entità legale italiana calcolati con il seguente sistema a fasce:

Fascia 0: fino a 5MI€	1 voto spettante
Fascia 1: da 5 a 10MI€	2 voti spettanti
Fascia 2: da 10 a 20MI€	3 voti spettanti
Fascia 3: da 20 a 60MI€	4 voti spettanti
Fascia 4: da 60 a 100MI€	5 voti spettanti
Fascia 5: oltre 100MI€	6 voti spettanti

Il fatturato di riferimento per il calcolo delle quote associative di ciascuna Azienda è quello di pertinenza del settore dell'automazione manifatturiera, di processo e delle reti dichiarato alla Segreteria.

ART. 10
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno e deve comunque essere tenuta nel mese precedente la data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea annuale ordinaria della Federazione ANIE.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da tanti associati che corrispondano ad almeno un terzo dei voti spettanti agli Associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano.

La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dettagliato.

L'avviso è inviato, con telefax, posta elettronica o con lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni.

ART. 11
VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti agli Associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le disposizioni, di cui ai precedenti commi del presente articolo, non si applicano nel caso in cui sia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di scioglimento della Associazione, nel qual caso è sempre necessario che siano presenti almeno i due terzi degli Associati, che ne rappresentino la maggioranza dei voti.

Le deliberazioni si prendono con voto palese a maggioranza di voti, senza tener conto degli astenuti.

Le deliberazioni relative a persone devono essere assunte esclusivamente a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

Le deliberazioni aventi per oggetto le modificazioni statutarie o lo scioglimento dell'Associazione devono essere adottate con la maggioranza rispettivamente prevista agli Artt. 22 e 23 del presente Statuto.

ART. 12
DELIBERE A MEZZO DI REFERENDUM

L'Assemblea può deliberare anche a mezzo di referendum.

Per l'esercizio del diritto di voto deve essere lasciato un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione - inviata per posta elettronica, telefax o per lettera raccomandata - con la quale viene indetto il referendum.

Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione ad esso di almeno un terzo degli Associati, che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti agli Associati.

Possono essere sottoposte a referendum proposte di modifiche statutarie; ciò peraltro solo nei casi in cui sia agevole la valutazione delle proposte stesse e l'espressione del voto possa avvenire attraverso risposte semplicemente affermative o negative.

Quando il referendum ha per oggetto modificazioni statutarie si applicano le disposizioni di cui all'art. 22.

L'Assemblea non può deliberare per referendum quando la delibera ha per oggetto lo scioglimento della Associazione.

ART. 13 COMITATO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da un minimo di cinque Membri.

Sono membri del Comitato Direttivo:

- a) il Presidente dell'Associazione;
- b) i Vice Presidenti dell'Associazione;
- c) i rappresentanti eletti nel Consiglio Generale della Federazione ANIE, nominati ai sensi dell'art. 8, lettera c) e d) del presente Statuto;
- d) i Presidenti degli eventuali Gruppi di cui all'art. 19;
- e) i Membri nominati dall'Assemblea dell'Associazione, in un numero minimo di tre e massimo di 10;
- f) l'ex Presidente che per ultimo ha rivestito la carica, con voto consultivo;
- g) i componenti di cui all'art. 16, lettera p), q) ed r).

Sono invitati permanenti al Comitato Direttivo, senza diritto di voto, gli altri Past President.

Fra i Membri del Comitato Direttivo deve essere previsto almeno un rappresentante della Piccola e Media Impresa.

ART. 14 CONVOCAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente.

La convocazione avviene con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora nonché l'ordine del giorno dettagliato.

L'avviso deve essere inviato con telefax, posta elettronica o con lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni.

Il Comitato Direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi Membri in carica.

ART. 15
DELIBERE DEL COMITATO DIRETTIVO

Per la validità delle riunioni del Comitato Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Membri.

Le votazioni in seno al Comitato Direttivo avvengono con voto palese e a maggioranza di voti presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di colui che presiede. Ciascun Membro avrà diritto ad un voto.

Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa il Segretario dell'Associazione con voto consultivo. Il Segretario funge altresì da Segretario del Comitato Direttivo. In caso di impedimento il Segretario della riunione è designato dal Presidente tra i presenti.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente più anziano.

ART. 16
ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo:

- a) indirizza e dirige l'attività dell'Associazione, determinandone i piani d'azione a medio e a lungo termine, in linea con le direttive date dall'Assemblea;
- b) approva o respinge, con parere motivato, le domande di ammissione all'Associazione e comunica tali delibere al Consiglio di Presidenza della Federazione ANIE;
- c) delibera l'adesione ad associazioni nazionali, estere e sovranazionali o ad altre organizzazioni di interesse specifico del settore, purché non vi aderisca già la Federazione, anche in rappresentanza della stessa o di altre associazioni del settore;
- d) è responsabile della gestione economica dell'Associazione, la quale può essere delegata al Presidente della Associazione;
- e) propone all'Assemblea l'eventuale costituzione ed il frazionamento di Gruppi;
- f) predispone entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio di previsione e determina i contributi ordinari a carico degli Associati, dandone comunicazione al Consiglio di Presidenza della Federazione;
- g) predispone il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) delibera eventuali contributi aggiuntivi a carico degli Associati per sopperire a particolari esigenze comuni, informandone il Consiglio di Presidenza della Federazione;
- i) affida a propri Membri, su proposta del Presidente, determinati incarichi su materie di competenza dell'Associazione;
- l) provvede alla designazione ed alla nomina dei rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti, commissioni ed organi nei quali sia consentita la rappresentanza dell'Associazione stessa;
- m) nomina, d'intesa con la Federazione, i rappresentanti per la trattazione di argomenti di specifico interesse del settore, nelle sedi in cui è presente la Federazione ma l'Associazione non è rappresentata direttamente;
- n) nomina Commissioni per determinati scopi e lavori, chiamando a farne parte, ove occorra, anche persone estranee all'Associazione;

- o) nomina tra i suoi membri i Vice Presidenti;
- p) può procedere per cooptazione a sostituire i Consiglieri dimissionari o decaduti per qualsiasi causa;
- q) può procedere a cooptare, fino ad un massimo di tre, esponenti di nuovi associati, qualora ricorrano presupposti di rappresentanza;
- r) può procedere a cooptare personalità di particolare competenza e professionalità, senza diritto di voto, fino ad un massimo di tre componenti;
- s) nomina la Commissione di designazione del Presidente;
- t) decide a scrutinio segreto in merito alla proposta di designazione del Presidente da formulare in Assemblea.

ART. 17 PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, a scrutinio segreto e negli anni dispari, su proposta del Comitato Direttivo.

Il Presidente dura in carica un biennio dalla data dell'Assemblea che lo ha nominato e può essere rinominato per un ulteriore periodo di due anni. Il Presidente uscente può essere rieletto per un ulteriore biennio consecutivo con la maggioranza del 75% dei voti spettanti agli associati.

Fin quando il nuovo Presidente non è eletto dall'Assemblea sono prorogati i poteri del precedente.

Egli ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi per le iniziative riguardanti il settore merceologico rappresentato, che non risultino in contrasto con lo Statuto e con la politica generale e organizzativa della Federazione ANIE e comunque non rientrino nelle funzioni spettanti agli organi della Federazione ANIE.

Il Presidente dell'Associazione è componente di diritto del Consiglio Generale della Federazione ANIE; egli si tiene in contatto con il Presidente della Federazione ANIE ai fini del necessario coordinamento e dell'unità di indirizzo con la Federazione stessa.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario dell'Associazione, è il garante dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Presidente, sulla base dei poteri a lui conferiti dal Comitato Direttivo, assicura la corretta gestione economica dell'Associazione. In caso di dimissioni o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano fino a nuova elezione, cui deve essere provveduto entro tre mesi.

ART. 18
VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti dell'Associazione sono eletti nel numero massimo di 3 dal Comitato Direttivo tra i suoi membri (ad esclusione di quelli di cui all'art. 16 lettere q) ed r), a scrutinio segreto, su proposta del Presidente.

I Vice Presidenti dell'Associazione coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

Assumono inoltre incarichi specifici che svolgono con l'autonomia decisionale riconosciutagli dal mandato del Comitato Direttivo.

Il loro mandato dura quanto il Comitato Direttivo del quale fanno parte.

In caso di dimissioni o impedimento di un Vice Presidente, il Comitato Direttivo nomina entro tre mesi un nuovo Vice Presidente, il cui incarico andrà in scadenza col Comitato Direttivo.

ART. 19
GRUPPI

In seno all'Associazione le imprese associate, aventi produzioni affini di particolare rilevanza, potranno essere riunite in Gruppi che costituiscano realtà significative della più ampia integrazione di interessi merceologici comuni.

Al Gruppo spetta - nel rispetto delle linee di coordinamento e di indirizzo dell'Associazione - la competenza dei problemi merceologici riguardanti le imprese di appartenenza al Gruppo stesso.

Ciascun Gruppo, attraverso l'Assemblea delle imprese ad esso facenti capo, designa, negli anni pari, un proprio Presidente che rappresenta il Gruppo stesso nelle sedi appropriate e ne cura gli interessi.

La carica di Presidente di Gruppo dura un biennio e può essere rinnovata.

Il Presidente di Gruppo fa parte di diritto del Comitato Direttivo dell'Associazione.

ART. 20
UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE

Per lo svolgimento delle attività l'Associazione si avvale di una propria struttura organizzativa di Segreteria ed utilizza i Servizi Centrali messi a disposizione dalla Federazione ANIE.

La Segreteria opera sulla base degli indirizzi del Presidente e del Comitato Direttivo, in coordinamento con il Direttore Generale della Federazione ANIE.

Il Segretario assicura la gestione e il funzionamento dell'Associazione e degli eventuali Gruppi, in conformità alle deliberazioni degli Organi statutari della stessa.

ART. 21
BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO CONSUNTIVO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Il primo esercizio successivo all'entrata in vigore del presente Statuto si chiuderà al 31 dicembre 1999.

Per ciascun anno solare deve essere compilato, a cura del Comitato Direttivo, un Bilancio di Previsione ed un Rendiconto Consuntivo.

Il Rendiconto Consuntivo ed il Bilancio di Previsione devono essere sottoposti alla approvazione dell'Assemblea e notificati alla Federazione ANIE.

ART. 22
MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche al presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea straordinaria.

In caso di ricorso al referendum, il voto dell'Associato è richiesto non prima di sessanta giorni dalla data della comunicazione (lettera raccomandata o telefax) con la quale si indice il referendum.

Le modifiche allo Statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno un terzo degli Associati che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti al complesso degli Associati, senza tener conto degli astenuti.

Tali modifiche dovranno essere approvate dal Consiglio Generale della Federazione ANIE.

Agli Associati dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie.

ART. 23
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea. Tale Assemblea può essere convocata quando sia richiesta da tanti Associati che rappresentino la metà della totalità dei voti spettanti agli Associati.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi delle imprese associate che rappresentino la maggioranza dei voti.

Per la validità della decisione di scioglimento occorre il voto favorevole di tanti Associati che formino almeno il 75% dei voti degli Associati presenti o rappresentati nell'Assemblea.

Tale delibera deve essere tempestivamente portata a conoscenza del Consiglio Generale della Federazione ANIE per i riflessi sull'assetto federativo.

PARTE II REGOLE OPERATIVE

ART. 24 ASSOCIATI

La qualità di Associato si perde, oltre che per le cause previste dall'articolo 3 del presente Statuto, anche per il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4 dello Statuto stesso in relazione alle sanzioni di sospensione o espulsione applicabili a norma dell'art. 7 dello Statuto della Federazione ANIE.

ART. 25 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ORDINARI

Ogni impresa associata è tenuta a versare annualmente, il contributo deliberato dal Consiglio Generale e dall'Assemblea della Federazione ANIE, su proposta dell'Assemblea dell'Associazione, a copertura dei costi dei Servizi Centrali e dei servizi associativi, secondo le modalità deliberate dal Consiglio Generale stesso.

Le imprese associate sono inoltre tenute a versare eventuali contributi aggiuntivi per sopperire a particolari esigenze comuni deliberate dal Comitato Direttivo o dall'Assemblea.

Entro il 30 settembre di ogni anno, le imprese sono anche tenute a segnalare alla Segreteria di ANIE Automazione l'importo del fatturato aziendale, incluso l'export, di pertinenza del settore dell'automazione manifatturiera, di processo e delle reti, con dichiarazione scritta e firmata dal Rappresentante legale quando queste dichiarazioni si rendano necessarie ai fini dei contributi associativi.

ART. 26 DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ORDINARI

Ai fini della determinazione dei contributi, gli associati sono classificati come da scheda dei contributi allegata sub A al presente Statuto. La scheda può essere aggiornata con delibera dell'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo.

Il fatturato di riferimento per il calcolo delle quote associative di ciascuna Azienda è quello di pertinenza del settore dell'Associazione dichiarato alla Segreteria. In assenza di dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, per il calcolo dei contributi associativi annuali è impiegato il fatturato aziendale indicato sull'ultimo bilancio aziendale depositato in Camera di Commercio (Dato CERVED).

L'ammontare delle quote di pertinenza di ciascuna classe è stabilito dal Comitato Direttivo sulla base delle esigenze dell'Associazione.

ART. 27 RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE

Gli Associati sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali modifiche dei rappresentanti l'impresa; in mancanza di tali segnalazioni non vi è sostituzione automatica dei rappresentanti, fino ad ulteriore formale indicazione dell'impresa associata.

ART. 28
COSTITUZIONE DEI GRUPPI

Ciascun Associato può proporre al Comitato Direttivo dell'Associazione la costituzione di un nuovo Gruppo, indicando quali Associati potrebbero farne parte e quali aziende esterne potrebbero esserne interessate. Il Comitato Direttivo ha il compito di decidere in merito all'avvio della fase preliminare ed alla nomina del responsabile dell'iniziativa, prendendo in considerazione le prospettive di questo Gruppo nel contesto dell'Associazione (anche per la potenziale adesione di nuovi Associati).

La fase preliminare ha la durata massima di un anno e consente la deroga dal rigoroso rispetto delle regole per i Gruppi dei successivi articoli 29, 30 e 31. Nella fase preliminare è consentita la partecipazione ai lavori del Gruppo anche ad aziende non ancora associate. Al termine della fase preliminare il Comitato Direttivo decide in merito alla conferma della costituzione del Gruppo, che deve poi essere ratificata dall'Assemblea dell'Associazione.

Le aziende che aderiscono ad uno o più Gruppi devono indicare, per ciascuno di essi, il numero di addetti.

ART. 29
ORGANI DEI GRUPPI

Sono Organi del Gruppo:

- il Presidente di Gruppo
- l'Assemblea di Gruppo

ART. 30
ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DI GRUPPO

L'Assemblea del Gruppo è costituita dai Rappresentanti delle imprese associate facenti parte del Gruppo. E' ammessa una delega, oltre a quella conferita dall'impresa di appartenenza.

Spetta all'Assemblea del Gruppo:

- a) discutere e deliberare sulla relazione del Presidente di Gruppo circa l'andamento dell'attività del Gruppo;
- b) procedere negli anni pari alla elezione del Presidente di Gruppo;
- c) deliberare contributi aggiuntivi per sopperire a particolari esigenze specifiche del Gruppo. Le delibere saranno notificate al Comitato Direttivo dell'Associazione.
- d) deliberare la costituzione di Comparti o Sottogruppi all'interno del Gruppo;
- e) proporre al Comitato Direttivo dell'Associazione lo scioglimento del Gruppo.

ART. 31
VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA DI GRUPPO

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti degli Associati facenti parte del Gruppo.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti, con voto palese, senza tener conto degli astenuti.

Le disposizioni dei precedenti comma del presente articolo non si applicano nel caso in cui sia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di scioglimento del Gruppo. In tale caso è sempre necessaria la presenza di almeno 2/3 degli Associati facenti parte del Gruppo che rappresentino la maggioranza dei voti e la delibera deve essere adottata con la maggioranza del 75% dei voti presenti.

ART. 32 SOTTOGRUPPI - COMPARTI

All'interno di ogni Gruppo possono essere costituiti Sottogruppi/Comparti merceologicamente affini.

Ciascun associato ne può proporre all'Assemblea del Gruppo la costituzione.

Il Comparto/Sottogruppo è rappresentato nel Gruppo da un Coordinatore la cui nomina compete all'Assemblea di Comparto/Sottogruppo.

ART. 33 COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

Commissioni o Gruppi di Lavoro possono essere costituiti dal Comitato Direttivo dell'Associazione o dai Gruppi e Comparti/Sottogruppi per affrontare temi di particolare interesse, al quale possono essere chiamati anche specialisti esterni. Per ciascuna Commissione o Gruppo di Lavoro verrà nominato, dagli organi direttivi competenti, un Presidente.

ART. 34 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si applicano, per analogia, le disposizioni dello Statuto della Federazione ANIE.

Milano, 14 dicembre 1998 – Rev. 25 maggio 2007 – Rev. 29 novembre 2013 – Rev.4 maggio 2017

Scheda fasce di fatturato per determinazione contributi associativi

1. $\leq 5.000.000,00 \text{ €}$;
2. $5.000.000,00 \text{ €}; \leq 10.000.000,00\text{€}$;
3. $10.000.000,00 \text{ €}; \leq 20.000.000,00 \text{ €}$;
4. $20.000.000,00 \text{ €}; \leq 60.000.000,00 \text{ €}$;
5. $60.000.000,00 \text{ €}; \leq 100.000.000,00 \text{ €}$;
6. $100.000.000,00 \text{ €}$.